

## Edizione di giovedì 14 gennaio 2016

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### [Immobili patrimonio e assegnazione agevolata](#)

di Sandro Cerato

### AGEVOLAZIONI

#### [Risparmio energetico e cessione della detrazione per gli incipienti](#)

di Maurizio Tozzi

### IVA

#### [Territorialità dei servizi di e-commerce e fatturazione](#)

di Marco Peirolo

### IMPOSTE SUL REDDITO

#### [Nuovo regime forfettario start-up a convenienza rafforzata](#)

di Alessandro Bonuzzi

### ENTI NON COMMERCIALI

#### [La tassazione dei premi erogati ai giocatori di golf professionisti](#)

di Guido Martinelli

### BUSINESS ENGLISH

#### [Individual, society: come tradurre 'persona fisica' in inglese](#)

di Stefano Maffei

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Immobili patrimonio e assegnazione agevolata***

di Sandro Cerato

Anche gli **immobili non strumentali** (cd. “**patrimonio**”) detenuti dalle imprese possono essere oggetto di assegnazione agevolata ai sensi dei co. da 115 a 120 della legge di stabilità 2016. Le predette disposizioni, infatti, **escludono dall'assegnazione agevolata solamente gli immobili strumentali per destinazione**.

Dal punto di vista fiscale, gli immobili patrimonio concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo le risultanze catastali, con conseguente irrilevanza dei componenti positivi e negativi imputati nel conto economico. Le disposizioni normative che regolano il reddito d’impresa (Tuir) suddividono gli immobili in tre categorie:

- **immobili strumentali** (art. 43 del Tuir), che a loro volta lo possono essere “**per natura**” (classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E), che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato, o “**per destinazione**” (utilizzati direttamente ed esclusivamente per l’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), che concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base alle risultanze contabili (deduzione dei costi, tassazione dei relativi proventi, scorporo del valore dell’area, ecc.);
- **immobili merce**, costituenti oggetto dell’attività d’impresa, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa quale rimanenze finali, valorizzate secondo le disposizioni dell’art. 92 del Tuir (ovvero art. 93 per le opere ultrannuali);
- **immobili non strumentali (o “patrimonio”)**, individuati per esclusione in quanto non rientranti nelle precedenti categorie indicate. Si tratta di **immobili di natura abitativa** (altrimenti rientrano tra quelli strumentali per natura), non utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né oggetto proprio dell’attività d’impresa.

Per tali ultimi beni, l’art. 90 del Tuir prevede la concorrenza al reddito d’impresa del reddito fondiario (o catastale), con conseguente **indeducibilità di tutti i costi afferenti tali immobili** (salve le eccezioni oltre evidenziate), e non imponibilità di eventuali proventi derivanti dai beni in questione, quali ad esempio i canoni di locazione. Operata tale sterilizzazione (con le relative variazioni nel modello Unico), il **reddito “fondiario”** è determinato nel maggiore tra:

- **rendita catastale rivalutata del 5%;**
- **canone di locazione, eventualmente ridotto di un importo massimo del 15% a titolo di spese di manutenzione ordinarie effettivamente sostenute e documentate.** Come evidenziato nella circolare 13 marzo 2006, n. 10/E, le spese di manutenzione rilevanti per la riduzione del canone di locazione devono essere rimaste a carico del locatore

(ipotesi poco frequente, poiché trattasi di spese contrattualmente a carico del locatario), e comunque entro il predetto limite del 15%.

Il richiamo alle **spese di manutenzione ordinaria** deve intendersi riferito a quelle rientranti nell'art. 3, co. 1, lett. a), del DPR 380/2001, vale a dire quelle relative alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (sul punto, la **circolare n. 57/E/98** contiene un elenco esaustivo degli interventi edilizi che rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria). L'eventuale eccedenza delle spese di manutenzione ordinaria rispetto al "tetto" del 15% del canone di locazione non è deducibile, al pari degli altri costi, nemmeno negli esercizi successivi anche laddove nel corso di tali periodi le spese di manutenzione siano inferiori al predetto limite (circ. n. 10/E/2006). Per quanto riguarda le **altre spese**, si segnala che la Norma Aidc n. 156 distingue le stesse in due categorie:

- costi dei quali si tiene conto nella determinazione degli estimi catastali, e come tali indeducibili in quanto ricompresi già nella rendita catastale, tra cui rientrano le **spese di riparazione e manutenzione** (salvo quanto detto in precedenza), spese di custodia e portineria degli stabili, nonché spese per la gestione e l'amministrazione dell'immobile;
- **costi non direttamente collegati all'immobile**, e quindi interamente deducibili, ricomprensivo in tale ambito le spese per il personale addetto alla contabilità, le spese di gestione societaria e più in generale tutte le spese generali.

Infine, per quanto riguarda gli **interessi passivi**, è necessario distinguere quelli di "finanziamento", ossia collegati all'acquisizione dello stesso, che non rientrano tra i costi di cui all'art. 90 del Tuir (ferma restando l'applicabilità delle limitazioni di cui all'art. 96 se trattasi di soggetti Ires), e quelli di "funzionamento", i quali sono invece indeducibili quali costi afferenti gli immobili stessi.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Risparmio energetico e cessione della detrazione per gli incapienti**

di Maurizio Tozzi

Il risparmio energetico trova l'ennesima proroga annuale, con conferma dell'assetto finora conosciuto e l'aggiunta di una novità importante per quanto concerne le spese sostenute in ambito condominiale.

La Legge di Stabilità 2016, infatti, estende la detrazione in argomento fino al 31 dicembre 2016, non modificando le regole del passato, ma intervenendo in modo da consentire anche ad alcuni contribuenti, **naturalmente "incapienti"** quanto ad imposta su cui detrarre, di fruire in via indiretta dell'agevolazione. L'argomento "incapienza" è purtroppo decisivo in materia di detrazioni fiscali divenendo di fatto lo **scoglio** insuperabile per determinati contribuenti che pure hanno sostenuto spese socialmente rilevanti, premiate mediante specifiche agevolazioni fiscali. La stragrande maggioranza delle detrazioni, in particolare, **non permette** il consolidarsi di un credito da riportare a dichiarazioni future o da richiedere a rimborso: le detrazioni devono essere interamente fruite fino a concorrenza dell'imposta dovuta dal contribuente e nel caso in cui detta imposta sia ormai "esaurita", la detrazione eccedente la "capienza" è **inesorabilmente persa**. Tale meccanismo caratterizza anche le spese di risparmio energetico, con l'evidente conseguenza che il beneficio di cui si discute può essere evaporato soprattutto per coloro che hanno bassa o addirittura inesistente capienza, circostanza che si verifica in particolare con i percettori di redditi bassi. Orbene, se è vero che la prima obiezione è che probabilmente detti soggetti avranno altro cui pensare, piuttosto che sostenere spese agevolate, è altrettanto vero che spesso si è in presenza di **interventi condominiali** cui obbligatoriamente deve parteciparsi.

In tale direzione si registra il recente intervento del legislatore, sicuramente particolare in quanto al momento limitato **alle sole spese di risparmio energetico** e non anche a quelle di recupero del patrimonio edilizio, ancorché la problematica sembra essere la stessa: forse la volontà è di agevolare in misura maggiore le spese in argomento e il conseguente beneficio collettivo del minor inquinamento connesso al realizzato risparmio energetico, ma vista nell'ottica del contribuente "incapiente" sarebbe sicuramente interessante avere maggiori meccanismi di recuperi effettivi dei benefici fiscali.

Ad ogni buon conto l'intervento, che comunque richiede uno specifico provvedimento direttoriale attuativo, è immediato nella soluzione esplorata: i contribuenti in questione, piuttosto che procedere al pagamento complessivo delle spese condominiali, **potranno cedere** direttamente alla ditta esecutrice dei lavori la detrazione di cui hanno diritto. Tradotto in termini pratici, significa che a fronte di 100 di spese condominiali di competenza per gli interventi di risparmio, il contribuente potrà pagare 35 e cedere figurativamente 65 quale

detrazione che l'azienda esecutrice potrà fruire in dichiarazione. L'azienda da parte sua ovviamente fattura, IVA inclusa, 100 e procede ai suoi ordinari adempimenti fiscali (imponibilità dei ricavi e adempimenti IVA), ma sul fronte finanziario in luogo dell'incasso dell'importo fatturato avrà, per l'importo di 65, un ammontare di credito verso l'Amministrazione finanziaria. L'auspicio è che detto credito assuma poi le sembianze del credito d'imposta e non di una detrazione fiscale, ma solo il predetto provvedimento attuativo in futuro potrà sciogliere i dubbi.

La norma, come anticipato, è rivolta ai soggetti con bassi redditi. Infatti, per esplicita previsione, trattasi di coloro che:

- sono naturalmente esonerati dal pagamento delle imposte ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Tuir, ossia i contribuenti alla cui formazione del reddito complessivo vedono concorrere soltanto redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- percepiscono redditi di lavoro dipendente o alcuni assimilati di importo non superiore a 8 mila euro (articolo 13, comma 1, lett. a) del Tuir);
- percepiscono altri redditi assimilati di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o di impresa semplificati o ancora redditi occasionali di lavoro autonomo o di attività commerciale di importo non superiore a 4.800,00 euro (articolo 13, comma 5, lett. a) del Tuir).

Nell'attesa delle regole attuative può comunque effettuarsi subito un'osservazione pratica: le aziende esecutrici dei lavori devono mettere in preventivo anche l'impatto finanziario, posto che i pagamenti saranno sostituiti da crediti futuri. Si spera che almeno:

1. vi possa essere un meccanismo di immediata "spendibilità" della detrazione, che comunque dovrà attendere il consolidarsi delle condizioni in capo al contribuente (dunque pagamento da parte dell'amministratore e certificazione nei confronti dei condomini della correttezza di tutti gli adempimenti normativi richiesti);
2. l'azienda non sia considerata responsabile di eventuali contestazioni in capo al contribuente che ha ceduto il credito, nel senso che le contestazioni delle condizioni di detrazione potranno condurre solo a recuperi fiscali nei confronti del contribuente medesimo.

## IVA

---

### **Territorialità dei servizi di e-commerce e fatturazione**

di Marco Peirolo

Dal 1° gennaio 2015, i servizi di *e-commerce* sono **imponibili ai fini IVA in Italia** non solo nei rapporti “B2B”, ma anche nei rapporti “B2C”, nella specie quando sono resi a **committenti nazionali che non agiscono in veste di soggetti passivi** d’imposta.

L’estensione ai rapporti “B2C” del criterio territoriale basato sul Paese di stabilimento del committente recepisce l’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE ed è diretto a garantire la tassazione nel **luogo di effettivo consumo** dei servizi in esame.

Anche se, a seguito delle modifiche novellate dal D.Lgs. n. 42/2015, le regole territoriali applicabili ai servizi “B2C” sono state equiparate a quelle relative ai servizi “B2B”, resta imprescindibile individuare il **luogo di localizzazione del cliente non soggetto passivo** ed, in proposito, assumono particolare rilevanza le **presunzioni** contenute nell’art. 13-bis del Reg. UE n. 282/2011, nonché quelle definite:

- dall’art. 24 del Reg. UE n. 282/2011, in caso di **pluralità di luoghi di stabilimento**;
- dagli artt. 24-bis, 24-ter, 24-quinque e 24-septies del Reg. UE n. 282/2011, nel caso in cui il luogo di stabilimento, l’indirizzo permanente o la residenza abituale sia **impossibile da determinare o non si possa determinare con certezza**.

Allo stesso modo, resta imprescindibile, per il fornitore nazionale, verificare lo **status del cliente non residente**, in modo da individuare il soggetto tenuto ad assolvere l’imposta nel Paese di consumo e ad adempiere i connessi obblighi “formali”.

In proposito, la qualifica del destinatario deve essere determinata attraverso il criterio presuntivo definito dall’art. 18, par. 2, comma 2, del Reg. UE n. 282/2011. In particolare, al fine di **semplificare gli obblighi impositivi per i servizi di e-commerce**, di regola erogati ad un numero elevato di clienti e a fronte di un corrispettivo di modesto importo, è previsto che il fornitore, **anche se dispone di informazioni contrarie**, può considerare che il cliente stabilito nell’Unione europea sia una persona priva di soggettività passiva d’imposta se quest’ultimo **non gli ha comunicato il proprio numero di identificazione IVA**.

La deroga **opera facoltativamente**, nel senso che il fornitore può (e non deve) considerare come “privato consumatore” il cliente comunitario non residente che non gli abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA. Va da sé che la possibilità di qualificare il destinatario del servizio come un soggetto passivo d’imposta implica, per il fornitore, l’**onere di dimostrare l’effettivo status del cliente**. È il caso, per esempio, in cui il fornitore, che abbia qualificato il

cliente come un soggetto non passivo d'imposta, riceva da quest'ultimo la comunicazione del proprio numero di partita IVA; in questa eventualità, lo *status* originario del destinatario del servizio deve essere modificato, non essendo più il fornitore il debitore d'imposta per il servizio reso.

Per i **servizi di e-commerce territorialmente rilevanti in Italia**, la fattura resta **obbligatoria solo nei rapporti "B2B"**. L'art. 22, comma 1, n. 6-ter), del D.P.R. n. 633/1972 prevede, infatti, che l'emissione della fattura **non è obbligatoria**, ove non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Come specificato dalla Relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. n. 42/2015, l'esonero è stato introdotto per non discriminare le imprese stabilite in Italia rispetto a quelle non residenti che hanno aderito al MOSS (*Mini One Stop Shop*), che sono sempre esonerate dall'obbligo in esame per i servizi di e-commerce resi a clienti italiani "privati consumatori".

Dal 1° gennaio 2015, per effetto del D.M. 27 ottobre 2015, le prestazioni in questione, rese nell'ambito dei rapporti "B2C", sono **esonerate anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale**.

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, l'esonero è formulato in termini generali, ricomprensivo tutte le prestazioni rese a clienti "privati" domiciliati o residenti nel territorio dello Stato **a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore e dalla circostanza che quest'ultimo abbia o meno aderito al MOSS**. Più precisamente, rientrano nell'esonero le prestazioni rese da:

- soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea che hanno aderito al "regime non UE" in Italia o in altro Stato membro;
- soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro che hanno aderito al "regime UE" in tale Stato membro;
- soggetti passivi stabiliti in Italia, ancorché non rientrino nel "regime non UE" o nel "regime UE";
- soggetti passivi stabiliti fuori o dentro l'Unione europea che non hanno aderito al "regime non UE" o al "regime UE" e che, conseguentemente, si sono identificati ai fini IVA in Italia.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Nuovo regime forfettario start-up a convenienza rafforzata**

di Alessandro Bonuzzi

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato il regime forfettario introdotto solo un anno fa dalla precedente omonima legge per il 2015, prevendo importanti e sostanziali modifiche al fine di renderlo più appetibile.

Le novità riguardano l'ampliamento delle soglie-fatturato, la modifica delle cause di preclusione al regime, le regole di versamento dei contributi Inps e la previsione di un trattamento agevolato per gli imprenditori e i professionisti che cominciano una **nuova attività** (cd. *start up*).

Con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, per poter fruire del **regime forfettario-start up**, è necessario soddisfare ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per la disciplina base. Infatti, vi possono accedere:

1. i contribuenti che non hanno esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. i contribuenti la cui l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. i contribuenti che proseguono un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.

Questo regime nel regime:

- ha una **durata massima di 5 anni**, a partire dal periodo d'imposta di avvio dell'attività e per i 4 successivi. Quindi, per coloro che iniziano l'impresa o la professione nel 2016, la durata coinvolgerà il 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
- consente l'applicazione dell'**imposta sostitutiva nella misura del 5%** in luogo di quella "ordinaria" del 15%.

Peraltro, per espressa disposizione normativa, l'aliquota scontata può essere fruita anche da coloro che, nel 2015, hanno intrapreso l'attività avvalendosi del regime forfettario con applicazione della riduzione di 1/3 dell'imponibile. In particolare, questi contribuenti:

- per il 2015, beneficiano della riduzione di 1/3 dell'imponibile;
- per il 2016, 2017, 2018 e 2019, beneficiano dell'imposta sostitutiva ridotta al 5%.

Pare evidente come il nuovo regime forfattario-*start up*, per alcune categorie di contribuenti e in alcune circostanze, possa rivelarsi perfino **più conveniente** del regime dei minimi. Il riferimento è a tutti i professionisti e imprenditori con un basso ammontare di costi da poter dedurre, posto che il forfattario, attraverso l'applicazione dei coefficienti di redditività, consente di portare figurativamente in deduzione anche oneri non sostenuti.

Atteso l'avvenuto pensionamento del regime dei minimi a partire dal 2016, il confronto non può comunque riguardare coloro che iniziano l'attività quest'anno.

Il **calcolo di convenienza** può, invece, interessare i contribuenti in attività dal 2015 che hanno scelto di avvalersi dei minimi e che possono proseguire in tale regime fino alla scadenza naturale.

Per questi soggetti, nel rispetto delle condizioni previste, deve ritenersi pacifica la possibilità di passare nel 2016 dal regime dei minimi a quello forfattario. Quest'ultimo, infatti, rappresenta il regime **naturale** dei "piccoli" contribuenti (in tal senso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n.6/E/2015, punto 9.2).

Tuttavia, va da sé che l'eventuale convenienza si avrebbe qualora fosse consentito il trasferimento al regime forfattario-*start up*. In tal caso, infatti, il contribuente continuerebbe a godere per i successivi 4 anni (2016, 2017, 2018 e 2019) della sostitutiva al 5%, beneficiando al contempo di un imponibile inferiore per effetto dell'applicazione dei coefficienti di redditività.

Si veda il seguente esempio relativo a un professionista.

	<b>Regime dei minimi</b>	<b>Regime forfattario start-up</b>
Ricavi	25.000	25.000
Costi	3.000	-
Coefficiente di redditività	-	78%
Reddito	<b>22.000</b>	<b>19.500</b>
% Imposta sostitutiva	5%	5%
Imposta sostitutiva dovuta	<b>1.100</b>	<b>975</b>

Sul punto la **norma non prevede nulla**; pertanto, non resta che attendere l'interpretazione delle autorità fiscali. A parere di chi scrive, sarebbe **ragionevole** ritenere possibile il passaggio dai minimi al forfattario-*start up*, con applicazione della sostitutiva del 5% per gli anni mancati al quinquennio.

Ciò, se non altro, per motivi di equità, atteso che la stessa possibilità è concessa a coloro che hanno intrapreso l'attività nel 2015 avvalendosi del regime forfettario con applicazione della riduzione di 1/3 dell'imponibile.

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***La tassazione dei premi erogati ai giocatori di golf professionisti***

di Guido Martinelli

**La Federazione Italiana Golf è una delle quattro federazioni** “superstiti” (insieme a calcio, pallacanestro e ciclismo) ad avere ancora istituzionalizzato, al proprio interno, un **settore professionistico disciplinato dalla legge 91/81**. Infatti, in questi ultimi anni, altre due Federazioni, la motociclistica e il pugilato, sono tornate ad essere esclusivamente dilettantistiche, la pallacanestro ha dimezzato i suoi campionati disciplinati da detta legge e gli sports equestri, dopo un tentativo di introdurre il settore, hanno fatto marcia indietro.

La realtà della Federazione golf, è, però, particolare rispetto alle altre federazioni con un settore professionistico. Infatti, in questo caso, **tutti i circoli affiliati alla F.I.G. hanno una natura dilettantistica**. Ciò emerge dalle disposizioni presenti nello statuto federale (vedi l'art. 1 co. 1 e art. 5) laddove viene precisato che: *“costituiscono i circoli affiliati le società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici riconosciute ai sensi dell'art. 90 L. 289/02”*.

Viceversa l'attività, dei c.d. **“professionisti del golf” è sicuramente riconducibile alla attività sportiva professionistica prevista e disciplinata dalla legge 91/81**. Sul punto vedi i riferimenti contenuti negli artt. 16 e 19 dello statuto federale (*“Nel rispetto della L. 91/81 e successive modificazioni i professionisti possono esercitare la loro attività di atleti ...”*). Detti atleti potranno essere tesserati alla Federazione attraverso una “associazione” tra professionisti espressamente prevista (art. 13) oppure *“in difetto anche tramite un circolo”* (art. 19 primo comma). I primi problemi interpretativi nascono nel momento in cui si esamina il contenuto della L. 91/81. L'art. 3 determina una presunzione di rapporto di lavoro subordinato per l'atleta professionista, *“regolato dalle norme della presente legge”*. Esso, però, costituisce un contratto di lavoro autonomo nel caso in cui sussistano almeno uno dei tre requisiti ivi espressamente elencati. Tra questi, per quanto di nostro interesse, quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo o quando l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento. Se a ciò aggiungessimo che, ai sensi dell'art. 4, la disciplina del lavoro subordinato sportivo prevede la sottoscrizione di un contratto conforme ad un accordo quadro stipulato a livello nazionale e il suo deposito in Federazione, prassi che non risulta applicata per i professionisti del golf, si può ritenere, senza tema di smentita, che **il rapporto del golfista professionista con i circoli affiliati sia di lavoro autonomo** per il quale trova applicazione il secondo comma dell'art. 3 della disposizione in esame.

L'art. 10 della legge sul professionismo prevede che: *“possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata”*. Ciò potrebbe portare alla **nullità per contrarietà a norme imperative degli eventuali**

**accordi sottoscritti tra circoli dilettantistici e giocatori professionisti.**

L'art. 15 della L. 91/81 inquadra i: “*redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo*” tra quelli catalogati quali **collaborazione coordinate e continuative**. Tale inquadramento appare confermato anche da tutta la prassi amministrativa successiva.

Questa situazione produce nell'attività dei circoli, il problema della **tassazione dei premi in denaro erogati ai giocatori professionistici** vincitori di gare. Ossia, data per pacifica l'inapplicabilità dell'art. 67 primo comma lett. m del Tuir, prevista solo per le attività dilettantistica, si discute **se sia applicabile**, invece, comunque, la ritenuta a titolo di imposta prevista dall'**art. 30 del d.p.r. 600/73**.

Sul punto esiste una datata **presa di posizione della prassi amministrativa in senso negativo**.

La parte terza della circolare ministeriale 3/07/86 n. 27 (vedi anche R.M. n. 8/398 del 5/04/84) esplicativa della legge 80/86 riporta: “... *escluso che il regime di cui al richiamato articolo 30 del d.p.r. n. 600/1973 possa applicarsi a quei soggetti (atleti, allenatori, ecc.) i quali svolgono attività sportiva professionistica ai sensi dell'art. 3 della precitata legge n. 91/1981 .... È stato infatti precisato che, nello specifico settore dello sport, il concetto di premi per giochi induce a ritenere che il fenomeno contemplato dal legislatore in sede di formulazione del testo dell'art. 30 del d.p.r. 600/73 riguardi essenzialmente le competizioni dilettantistiche ...*”. In senso conforme la successiva risoluzione del 17.03.1992 n. 466, emessa sul caso specifico sollevato dalla P.G.A. italiana (Professionisti golf associazione italiana). Dopo aver confermato l'inquadramento della fattispecie tra le prestazioni di lavoro autonomo ribadisce che: “*le somme erogate a titolo di premio nell'ipotesi di una attività professionistica sportiva sono da considerare – ai fini tributari – quale corrispettivo di una prestazione professionale di lavoro autonomo riconducibile, come tale, alla previsione del citato art. 25 del d.p.r. 600/73*” (vedi anche R.M. 27.05.1997 n. 131).

Dall'inquadramento come prestazione da cui deriva un reddito di lavoro autonomo del corrispettivo erogato come “premio” all'atleta ne discendono i consequenti obblighi di carattere fiscale e previdenziale. **L'inquadramento quale collaborazione coordinata e continuativa**, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 del d.p.r. 633/72 **esclude che l'erogazione del premio debba essere assoggettata ad imposta sul valore aggiunto**.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Individual, society: come tradurre ‘persona fisica’ in inglese***

di Stefano Maffei

Dedico il primo numero del 2016 ad un tipico errore di avvocati e commercialisti italiani: tradurre **persona fisica** con *physical person* e **persona giuridica** con *juridical person*.

Il termine *person* in inglese non ha nulla di tecnico, e non deve quindi essere utilizzato né in ambito **societario** né in ambito **tributario**. Per tradurre **persona fisica** suggerisco invece il termine *individual* e così, parlando di **imposte sui redditi** potrete scrivere ad un collega straniero che *the average rate of income tax for individuals in Italy is 35%* oppure che *the average rate of tax on the profits of corporate entities is 27%* (si tratta di esempi scolastici, senza alcuna pretesa di accuratezza).

Sul profilo *LinkedIn*, inoltre, nel descrivere le vostre **competenze professionali** (*skills*) potreste scrivere *I give advice / represent / assist individuals and corporate clients*.

Come ho già avuto occasione di scrivere, la traduzione più appropriata per **persona giuridica** è *legal entity*, che al plurale diventa *legal entities*. Potrà quindi capitare di leggere che *a legal entity can/cannot be subject to criminal proceedings* (una persona giuridica può/non può essere chiamata a rispondere in sede penale).

In altri numeri di questa rubrica ho già messo in guardia con il **falso amico** *society* (che non ha nulla che vedere con la **società commerciale**, da tradurre invece con *company* o *corporation*). *Society* si usa con riferimento alla società intesa in senso lato, come **comunità di cittadini**: guardando le persone costantemente al telefonino, per esempio, viene da chiedersi *Is today's society addicted to* (lett: drogata di) *technology*?

Per approfondimenti sull'inglese giuridico e commerciale visitate il sito di EFLIT su [www.eflit.it](http://www.eflit.it)